



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con la dotazione di 40 milioni di euro destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo 2021, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha incrementato lo stanziamento del fondo in argomento di ulteriori 100 milioni di euro, destinati al riconoscimento di un contributo per le stesse finalità di cui all'articolo 9, comma 1 del citato decreto-legge n.115 del 2022, per il terzo quadrimestre 2022;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2022 dispone al comma 1 che il contributo in parola inerente il terzo quadrimestre 2022 è calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021;

TENUTO CONTO che il comma 3 del medesimo articolo 6, del decreto-legge n. 144 del 2022 dispone che le procedure previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziato nel fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022;

TENUTO ALTRESI' CONTO che, ai sensi del successivo comma 4 del suindicato articolo 6, eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022;

CONSIDERATO che le risorse stanziato sul fondo dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.115 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2022, inerenti i contributi relativi sia al secondo che al terzo quadrimestre 2022, sono ripartite tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

TENUTO CONTO che con lo stesso decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico interessato, del contributo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, ed all'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2022, alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale,

alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022 che attribuisce al secondo quadrimestre 2022 le eventuali risorse residue dello stanziamento di 100 milioni di euro inerenti al terzo quadrimestre 2022;

VISTO l'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2022, che stabilisce che i contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

CONSIDERATO che i dati inerenti ai costi sostenuti, nell'esercizio 2021, dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono disponibili nella banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile (di seguito definito Osservatorio);

VISTI i dati dell'Osservatorio relativi ai costi dei carburanti utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale nell'esercizio 2021;

TENUTO CONTO che i dati in argomento sono quantificati su base annuale;

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di quantificare i costi sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale nel secondo e terzo quadrimestre 2021 è opportuno procedere per dodicesimi;

TENUTO CONTO del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, all'articolo 24-ter, comma 2, al fine di incentivare la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il riconoscimento dell'accisa applicata al gasolio commerciale esclusivamente per i veicoli di categoria superiore ad euro 4;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ridetermina l'aliquota ordinaria sul gasolio usato come carburante in 367,40 euro per 1.000 litri;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 21 del 2022 convertito dalla legge n. 51 del 2022, che, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa ordinaria sul gasolio impiegato come carburante, e per il medesimo periodo di applicazione della stessa, disapplica l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, prevista al n. 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;

CONSIDERATO, altresì, che prevalentemente i carburanti utilizzati dai mezzi impiegati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono il gasolio ed il metano e che gli ulteriori carburanti hanno un'incidenza poco significativa sul costo complessivo;

RITENUTO, pertanto, opportuno assimilare il costo dei carburanti diversi dal gasolio al costo del metano;

VISTI gli incrementi medi registrati nel secondo e terzo quadrimestre 2022 del costo del metano (fonte Associazione Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione) e del gasolio (fonte MISE);

VISTI i dati elaborati dall'Osservatorio, trasmessi con la nota n. 317 del 31 ottobre 2022;

CONSIDERATO che il contributo massimo riconoscibile a ciascuna azienda è pari al predetto incremento medio per ciascun carburante calcolato sul costo sostenuto per il medesimo carburante rispettivamente nel secondo e terzo quadrimestre 2021, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e tenuto conto degli effetti conseguenti alla variazione delle aliquote di accisa applicate nel secondo e terzo quadrimestre 2022 rispetto alle aliquote vigenti negli analoghi periodi del 2021;

CONSIDERATO che il fabbisogno conseguente all'incremento dei costi del carburante registrato nel secondo e nel terzo quadrimestre 2022 è superiore alle risorse stanziare con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 e con l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022;

RITENUTO necessario, nel rispetto delle disposizioni di legge, ripartire le risorse stanziare a copertura parziale ed uniforme dei fabbisogni in parola;

RITENUTO opportuno consentire alle Regioni ed alle Province autonome di utilizzare le risorse loro assegnate in modo da ovviare ad eventuali criticità conseguenti alle ipotesi in cui aziende di trasporto abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico locale e regionale solo, o solo parzialmente, nel 2021 o nel 2022;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere una rendicontazione dei contributi effettivamente erogati alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale;

RITENUTO di assegnare agli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, una anticipazione pari all'ottanta per cento delle stesse rinviando la ripartizione del residuo venti per cento all'esercizio 2023 a seguito delle rendicontazioni effettuate dagli stessi enti;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del

DECRETA

Art. 1

(Procedure di ripartizione e di assegnazione)

1. In applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le procedure previste nei commi 1 e 2 del medesimo articolo sono adottate anche per la ripartizione ed il riconoscimento delle risorse stanziare dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 destinate al riconoscimento di contributi per l'incremento dei costi del carburante sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.

Art. 2

(Criteri di riparto delle risorse stanziare tra gli enti territoriali competenti)

1. Ai fini del riparto tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale delle risorse stanziare sul fondo dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, i maggiori costi del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto, destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale nel secondo e nel terzo quadrimestre 2022, sono pari, come da allegato n. 1, all'incremento medio del costo di ciascun carburante registrato nel secondo e nel terzo quadrimestre 2022, quale risultante dalle fonti ufficiali citate in premessa, applicato ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, disponibili nella banca dati dell'Osservatorio, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e tenuto conto degli effetti conseguenti alla variazione delle aliquote di accisa applicate nel secondo e terzo quadrimestre 2022 rispetto alle aliquote vigenti negli analoghi periodi del 2021.
2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 1, le variazioni inerenti al terzo quadrimestre 2022 sono considerate analoghe a quelle registrate nel secondo quadrimestre del medesimo anno.

Art. 3

(Ripartizione risorse stanziare)

1. Le risorse stanziare dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n.144 del 2022, sono ripartite tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale per coprire, con percentuale uniforme sull'intero territorio nazionale, i maggiori costi del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto, destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale nel secondo e nel terzo quadrimestre 2022.
2. Per effetto della procedura di calcolo di cui al precedente articolo 2, le risorse stanziare dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 sono ripartite tra gli enti territoriali competenti come di seguito riportato nella tabella 1:

	Totale maggior costo complessivo carburanti Il quadrimestre [€]	Il quadrimestre 2022
ABRUZZO	2.874.661,14 €	970.257,29 €
BASILICATA	1.690.076,29 €	570.435,52 €
CALABRIA	3.452.081,97 €	1.165.148,70 €
CAMPANIA	7.208.513,77 €	2.433.021,73 €

EMILIA-ROMAGNA	8.708.578,13 €	2.939.324,31 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.084.913,85 €	1.041.221,90 €
LAZIO	15.767.427,21 €	5.321.831,13 €
LIGURIA	3.256.284,19 €	1.099.062,92 €
LOMBARDIA	13.613.061,85 €	4.594.688,49 €
MARCHE	2.859.309,98 €	965.075,95 €
MOLISE	939.540,44 €	317.114,23 €
PIEMONTE	6.724.982,50 €	2.269.819,97 €
Provincia autonoma di BOLZANO	2.780.682,99 €	938.537,73 €
Provincia autonoma di TRENTO	1.625.287,32 €	548.567,91 €
PUGLIA	6.742.876,97 €	2.275.859,72 €
SARDEGNA	5.901.640,84 €	1.991.925,22 €
SICILIA	13.718.633,63 €	4.630.321,14 €
TOSCANA	7.812.972,33 €	2.637.038,93 €
UMBRIA	1.444.869,38 €	487.673,15 €
VALLE D'AOSTA	587.806,67 €	198.396,85 €
VENETO	6.624.919,17 €	2.236.046,54 €
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	155.703,31 €	52.553,07 €
SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE	0,00 €	0,00 €
GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI	936.469,08 €	316.077,59 €
	118.511.293,01 €	40.000.000,00 €

3. Per effetto della procedura di calcolo di cui all'articolo 2, le risorse stanziare dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, sono ripartite nella quota dell'ottanta per cento tra gli enti territoriali competenti, a titolo di anticipazione, come di seguito riportato nella tabella 2:

	Totale maggior costo complessivo carburanti III quadrimestre [€]	III quadrimestre 2022
ABRUZZO	2.874.661,14 €	1.940.514,57 €
BASILICATA	1.690.076,29 €	1.140.871,05 €
CALABRIA	3.452.081,97 €	2.330.297,40 €
CAMPANIA	7.208.513,77 €	4.866.043,45 €
EMILIA-ROMAGNA	8.708.578,13 €	5.878.648,63 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.084.913,85 €	2.082.443,81 €
LAZIO	15.767.427,21 €	10.643.662,26 €
LIGURIA	3.256.284,19 €	2.198.125,84 €
LOMBARDIA	13.613.061,85 €	9.189.376,98 €
MARCHE	2.859.309,98 €	1.930.151,91 €
MOLISE	939.540,44 €	634.228,46 €
PIEMONTE	6.724.982,50 €	4.539.639,95 €
Provincia autonoma di BOLZANO	2.780.682,99 €	1.877.075,46 €
Provincia autonoma di TRENTO	1.625.287,32 €	1.097.135,83 €
PUGLIA	6.742.876,97 €	4.551.719,45 €
SARDEGNA	5.901.640,84 €	3.983.850,44 €

SICILIA	13.718.633,63 €	9.260.642,28 €
TOSCANA	7.812.972,33 €	5.274.077,86 €
UMBRIA	1.444.869,38 €	975.346,30 €
VALLE D'AOSTA	587.806,67 €	396.793,69 €
VENETO	6.624.919,17 €	4.472.093,08 €
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	155.703,31 €	105.106,14 €
SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE	0,00 €	0,00 €
GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI	936.469,08 €	632.155,17 €
	118.511.293,01 €	80.000.000,00 €

4. La ripartizione di cui alla tabella 2 è relativa al 80 per cento delle risorse stanziare e a copertura parziale ed uniforme del maggior fabbisogno del secondo e del terzo quadrimestre 2022 conseguente all'incremento dei costi medi dei carburanti registrato nei medesimi periodi.
5. Il residuo 20 per cento delle risorse stanziare dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, è ripartito tra gli Enti territoriali competenti a seguito della rendicontazione di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

(Modalità per il riconoscimento del contributo alle aziende)

1. Gli enti territoriali competenti ripartiscono ed assegnano, per il tramite, ove necessario, degli enti concedenti ovvero affidanti i servizi interessati, alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale titolari di contratti di servizio le risorse assegnate di cui all'articolo 3 adottando per la quantificazione dei contributi da riconoscere a ciascuna azienda i criteri di seguito riportati:
 - a) il costo di ciascun carburante relativo al periodo analogo del 2021, risultante per singolo contratto di servizio presente nella banca dati dell'Osservatorio, è ricalcolato tenendo conto dei consumi di ciascun carburante, in termini di litri per il gasolio e chilogrammi per il metano ed altri carburanti, nonché del costo unitario effettivamente sostenuto per detto periodo, che ciascuna azienda interessata è tenuta ad attestare, entro il 31 luglio 2023, agli enti concedenti o affidanti i servizi di trasporto pubblico ed all'ente territoriale competente, distintamente per ciascun quadrimestre di riferimento del 2022;
 - b) ai fini di una semplificazione delle procedure, tutti i carburanti differenti dal gasolio sono assimilati al metano per la determinazione dell'incremento di costo;
 - c) il consumo di cui alla lettera a), con riferimento ai consumi di gasolio per autotrazione, è calcolato ed attestato in modo distinto per i consumi dei mezzi impiegati nei servizi di classe Euro 5 e Euro 6 (per i quali risulta disapplicata l'aliquota agevolata di accisa prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 a fronte della rideterminazione dell'accisa ordinaria sui carburanti ex articolo 1 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive proroghe) e per i consumi dei mezzi impiegati nei servizi di classe inferiore a Euro 5, che non beneficiano dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante;
 - d) il costo incrementale unitario di ciascun carburante calcolato con i criteri di cui alle lettere precedenti è confrontato con l'incremento medio registrato a livello nazionale nel quadrimestre di riferimento del 2022 (come comunicato dall'Osservatorio), prendendo quest'ultimo a riferimento qualora inferiore al primo. I valori sono considerati

al netto dell'imposta sul valore aggiunto e inclusivo degli effetti della variazione delle aliquote di accisa applicate nel secondo e terzo quadrimestre 2022 rispetto alle aliquote vigenti negli analoghi periodi del 2021;

- e) il contributo riconosciuto alle aziende titolari del contratto di cui alla precedente lettera a), ivi incluse le aziende subaffidatarie per il tramite di queste, è pari al costo incrementale di cui alla lettera d) per le quantità e per ciascuna tipologia di carburante consumato nel periodo considerato del 2022;
- f) il contributo di cui alla lettera e), qualificato come contributo in conto esercizio, è riconosciuto a compensazione ed entro i limiti dei maggiori costi per l'acquisto di carburante sostenuti dalla azienda titolare del contratto di cui alla precedente lettera a), nei periodi considerati del 2022 per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico a norma del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e non deve produrre sovracompenrazione;
- g) il dato aziendale dell'Osservatorio, utilizzato per determinare il contributo complessivo per Regione o Provincia autonoma, può essere adoperato, insieme con i dati relativi ai consumi di carburanti attestati dalle aziende interessate per il secondo e terzo quadrimestre 2022, con le modalità previste alle lettere a), b) e c) e nei limiti delle risorse assegnate con l'articolo 3, per il riconoscimento del contributo ad aziende che non hanno esercito il servizio nel 2021 ma lo hanno esercito solo per parte o per tutto il secondo ed il terzo quadrimestre 2022;
- h) Gli enti territoriali competenti possono erogare anticipazioni fino al 90% delle risorse ad essi assegnate di cui all'articolo 3, salvo conguagliare con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5 (Rendicontazione)

1. Ai fini dell'uniformità e della semplificazione delle procedure l'Osservatorio fornirà entro il 31 maggio 2023, agli territoriali in argomenti, gli strumenti da adottare per la rendicontazione
2. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2, entro il 15 settembre 2023, a seguito della rendicontazione finale da parte delle aziende, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze il consuntivo dei maggiori oneri registrati per ciascun contratto di servizio e le anticipazioni già erogate
3. In base ai dati di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 ottobre 2023 si procede alla ripartizione delle risorse dell'art. 3, comma 5, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in campo alla competenza statale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE